

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

Art. 1

Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale (sostituito da art. 1 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a)	Cap. U03905	"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2014:	Euro	371.000,00;
Esercizio 2015	Euro	2.000.000,00
b)	Cap. U03910	"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2014:	Euro	488.215,54
Esercizio 2015:	Euro	5.000.000,00;
c)	Cap. U03937	"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2014:	Euro	1.850.000,00
Esercizio 2015:	Euro	1.686.500,00
Esercizio 2016	Euro	266.000,00

2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul Capitolo U03905 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.

Art. 2

Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 183.053,07, a valere sul Capitolo U03925 nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

Art. 3

Cartografia regionale

(modificata lett. a) comma 1 da art. 2 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a)	Cap. U03854	"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2014:	Euro	230.000,00;

b)	Cap. U03850	"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2014:	Euro	50.000,00;
c)	Cap. U03861	"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto o realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2014:	Euro	200.000,00.

Art. 4

Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2014, un contributo di Euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo U02705 nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 5

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell' articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).

2. La concessione dei contributi è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'annualità 2014 la somma di Euro 500.000,00 stanziata sul Capitolo U10580, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.

Art. 6

Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) è disposta per l'esercizio finanziario 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00, a valere sul Capitolo U10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

Art. 7

Interventi nel settore delle bonifiche

(aggiunta lett. a bis) comma 1 da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a)	Cap. U16352	"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2014:	Euro	800.000,00.

a bis)

Cap. U16400

"Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4 comma 3 L. 25/5/70, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24/7/77, N. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione
500.000,00.

Esercizio 2014

Euro

Art. 8

Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015)

1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive del proprio territorio, partecipa all'Esposizione universale che si terrà nella città di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 (Expo 2015), con il tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Essa favorisce altresì la partecipazione coordinata e unitaria delle diverse realtà geografiche, settoriali e di sistema presenti nel territorio secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla partecipazione al Padiglione Italia - Expo 2015.
3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalla partecipazione di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2014 a valere sul capitolo U23712, nell'ambito dell'UPB 1.3.2.2.7310 - Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015).
4. La Regione si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale in stretto coordinamento con quelle di Expo 2015, anche con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

Art. 9

Strumenti di garanzia

(modificato comma 3 da art. 7 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio regionale anche attraverso l'attivazione di strumenti di garanzia, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more dell'attuazione dell'articolo 106 del medesimo testo unico. Tali risorse possono essere destinate alla concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio del credito, nell'osservanza della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
2. La Regione concede le risorse, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza a operatori finanziari, anche in forma aggregata, che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 20.000.000,00, a valere sul Capitolo U21226 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese.

Art. 10

Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all'esercizio 2014 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali.

Art. 11

Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

(modificata lett. a) comma 1, aggiunto comma 1 bis. da art. 9 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa:

a)	Cap. U25558	"Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2014:	Euro	465.000,00
Esercizio 2015:	Euro	7.465.000,00;
b)	Cap. U25564	"Contributi alle unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2015:	Euro	2.152.000,00;
c)	Cap. U25664	"Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2015:	Euro	2.600.000,00.

1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'esercizio 2014, a valere sul capitolo U25664, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono ridotte di Euro 21.723,17.

Art. 12

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
(sostituito da art. 10 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna), sono disposte per l'esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul capitolo U25662 e di Euro 100.000,00 a valere sul capitolo U25647 afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul capitolo U25780 e di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

Art. 13

Mercati e centri agro-alimentari

1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

Art. 14

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
(abrogato da art. 11 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

abrogato.

Art. 15

Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale, è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 25.000,00, nell'ambito del Capitolo U38070 afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

Art. 16

Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello

1. La Regione Emilia-Romagna concorre, ai sensi dell'articolo 29 dell'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ratificata con legge regionale 26 luglio 2013, n. 13 (Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello), al finanziamento delle attività dell'Ente di gestione del Parco.

2. A tal fine è disposta un'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2014 pari a Euro 127.000,00, a valere sul

Capitolo U38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

Art. 17

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo U39187 afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2014, di Euro 600.000,00.

Art. 18

Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale, a norma della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 (Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00, a valere sul Capitolo U39220 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2014, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo U39050 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

Art. 19

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 2.700.000,00, a valere sul Capitolo U39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 20

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale, previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, sono disposte per l'esercizio 2014 autorizzazioni di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U45177 e pari a Euro 5.800.000,00, a valere sul Capitolo U45184.

Art. 21

Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)
(aggiunti commi 1 bis. e 1 ter. da art. 15 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2014, per l'attuazione delle rispettive finalità, in complessivi Euro 47.900.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa:

a)

Cap.U51614

"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000
Euro 20.400.000,00;

- b) Cap.U51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000
Euro 25.200.000,00;
- c) Cap.U52302 "Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.3.19030
Euro 2.300.000,00.

1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 738.798,25, quanto ad Euro 254.797,24, a valere sui capitoli U51721, U51773 e U51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120, quanto ad Euro 484.001,01, a valere sui capitoli U51614 e U51616 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000. Il suddetto importo viene iscritto, con riferimento all'esercizio 2014, per l'attuazione delle rispettive finalità, come segue:

- a) Cap. U51704 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente. Assegnazioni alle Aziende sanitarie della Regione (art. 39 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)" - U.P.B. 1.5.1.2.18100
Euro 254.797,24
- b) Cap. U51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - Quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000
Euro 484.001,01

1 ter. Per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali è altresì autorizzata l'iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria, pari a complessivi Euro 955.275,61, sul capitolo U51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120.

Art. 22

Integrazione regionale per il finanziamento del SSR (modificato comma 1 da art. 16 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2014, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al SSR per un importo massimo di Euro 162.800.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA e a garanzia del pareggio di bilancio 2013 e 2014 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli U51640 e U51638 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario. Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 - 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00 a valere sul capitolo U51642 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con propri atti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. E' altresì autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio 2014, ove

necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli afferenti alla U.P.B.1.5.1.2.18020.

Art. 23

Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese

1. La Regione Emilia-Romagna e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, al fine di sviluppare la rete regionale dell'alta tecnologia con riferimento alla piattaforma tecnologica Scienze della vita, sostengono congiuntamente il programma di ricerca biomedica con ricaduta in ambito industriale nei laboratori del Tecnopolo bolognese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2014, all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli un contributo di Euro 1.200.000,00, a valere sul Capitolo U51650 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2. 18050 - Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese.

Art. 24

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 70.000.000,00, a valere sul Capitolo U57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri previsti dall' articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 25

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori, in attuazione dell' articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 172.800,00, a valere sul Capitolo U64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 26

Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 per l'esercizio 2014 è disposta un'autorizzazioni di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U73142 nell'ambito della U.P.B 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

Art. 27

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 3.850.000,00, a valere sul Capitolo U70602 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 28

Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

Art. 29

Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo U86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2014, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall' articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall' articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2014, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Art. 30

Attuazione degli interventi finanziati dal DUP - Risorse statali

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel DUP, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) messe a disposizione dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 11 gennaio 2011, n. 1 (Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2010)).
2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo U86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall' articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale, a norma dell' articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2014, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

Art. 31

Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali (sostituito comma 1 da art. 23 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2014 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2013:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	U02701	1.2.3.3.4420	30.500,00
2)	U02708	1.2.3.3.4420	339,07
3)	U02775	1.2.3.3.4420	75.509,38
4)	U02800	1.2.3.3.4422	3.828,00
5)	U03451	1.2.2.3.3100	63.454,05
6)	U03453	1.2.2.3.3100	91.000,00
7)	U03455	1.2.2.3.3100	2.525.312,87
8)	U03850	1.2.3.3.4440	16,40
9)	U03861	1.2.3.3.4440	28.132,88

10)	U03905	1.2.1.3.1500	42.659,87
11)	U03910	1.2.1.3.1510	784,46
12)	U03925	1.2.1.3.1520	43.679,66
13)	U03937	1.2.1.3.1510	780.448,73
14)	U03939	1.2.1.3.1510	566.000,00
15)	U04276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
16)	U04348	1.2.1.3.1600	2.425.000,00
17)	U14427	1.3.1.3.6212	18,30
18)	U16332	1.3.1.3.6300	1.284.713,41
19)	U16400	1.3.1.3.6300	761.666,70
20)	U21088	1.3.2.3.8000	2.200.808,13
21)	U22210	1.3.2.3.8260	2.422.293,58
22)	U22258	1.3.2.3.8270	6.568.520,67
23)	U23028	1.3.2.3.8300	40.299.621,91
24)	U23752	1.3.2.3.8368	5.130.159,00
25)	U25525	1.3.3.3.10010	438.801,50
26)	U25528	1.3.3.3.10010	696.442,13
27)	U25798	1.3.3.3.10010	915.852,08
28)	U30634	1.4.1.3.12630	3.158.662,14
29)	U30636	1.4.1.3.12630	600.000,00
30)	U30638	1.4.1.3.12630	200.000,00
31)	U30640	1.4.1.3.12630	1.855.053,48
32)	U30885	1.4.1.3.12620	208.084,66
33)	U31110	1.4.1.3.12650	16.968.992,56
34)	U31116	1.4.1.3.12650	270.190,10
35)	U32020	1.4.1.3.12670	289.655,67
36)	U32045	1.4.1.3.12800	969.177,31
37)	U32097	1.4.1.3.12735	4.902.007,20
38)	U35305	1.4.2.3.14000	146.967,76
39)	U35310	1.4.2.3.14000	105.788,81
40)	U36186	1.4.2.3.14062	841,00
41)	U36188	1.4.2.3.14062	236,05
42)	U37250	1.4.2.3.14170	37.530,00
43)	U37332	1.4.2.3.14220	1.695.844,16
44)	U37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
45)	U37374	1.4.2.3.14220	5.605.596,17
46)	U37378	1.4.2.3.14223	213.325,00
47)	U37385	1.4.2.3.14223	821.681,89
48)	U37404	1.4.2.3.14223	158.800,98
49)	U37408	1.4.2.3.14223	5.886.386,31
50)	U37431	1.4.2.3.14223	800.000,00
51)	U37436	1.4.2.3.14223	4.125.077,10
52)	U38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
53)	U38030	1.4.2.3.14300	71.990,80
54)	U38090	1.4.2.3.14305	472.356,78
55)	U39050	1.4.2.3.14500	895.577,51
56)	U39220	1.4.2.3.14500	2.786.381,08
57)	U39360	1.4.2.3.14555	847.433,20
58)	U41250	1.4.3.3.15800	940.504,00
59)	U41360	1.4.3.3.15800	915.199,25
60)	U41570	1.4.3.3.15800	212.000,00
61)	U41900	1.4.3.3.15820	51.402,56
62)	U41997	1.4.3.3.15820	746.921,96
63)	U43027	1.4.3.3.16000	632.715,97
64)	U43221	1.4.3.3.16010	299.637,79
65)	U43270	1.4.3.3.16010	12.254.171,66
66)	U43282	1.4.3.3.16010	1.210.991,22
67)	U45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
68)	U45125	1.4.3.3.16420	550.433,93
69)	U45175	1.4.3.3.16200	499.888,47
70)	U45177	1.4.3.3.16200	1.259.227,00
71)	U45186	1.4.3.3.16200	3.993.224,38
72)	U45194	1.4.3.3.16200	6.428,04
73)	U46115	1.4.3.3.16600	86.196,82
74)	U46125	1.4.3.3.16600	250.150,38
75)	U46136	1.4.3.3.16654	3.081.385,72

76)	U47114	1.4.4.3.17400	3.025.174,61
77)	U47315	1.4.4.3.17400	2.000.000,00
78)	U48050	1.4.4.3.17450	697.534,17
79)	U57198	1.5.2.3.21000	175.000,00
80)	U57200	1.5.2.3.21000	8.521.845,49
81)	U57680	1.5.2.3.21060	996.602,21
82)	U65721	1.5.1.3.19050	375.000,00
83)	U65725	1.5.1.3.19050	367.844,03
84)	U65729	1.5.1.3.19050	2.471.195,23
85)	U65770	1.5.1.3.19070	51.803.223,35
86)	U68321	1.5.2.3.21060	1.866.414,31
87)	U70541	1.6.5.3.27500	283.033,52
88)	U70545	1.6.5.3.27500	513,64
89)	U70678	1.6.5.3.27500	1.596.342,20
90)	U70715	1.6.5.3.27520	2.992.173,32
91)	U70718	1.6.5.3.27520	5.890.748,98
92)	U71566	1.6.5.3.27537	722.035,12
93)	U71572	1.6.5.3.27540	1.449.317,23
94)	U73060	1.6.2.3.23500	935.699,22
95)	U73135	1.6.3.3.24510	376,41
96)	U73140	1.6.3.3.24510	1.000.000,00
97)	U78410	1.4.2.3.14384	9.106,90
98)	U78458	1.4.2.3.14384	108.111,45
99)	U78464	1.4.2.3.14384	92.800,00
100)	U78705	1.6.6.3.28500	2.576.212,81
101)	U78707	1.6.6.3.28500	1.275.000,00.

Art. 32

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1992
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993

1. L' articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:
2. L' articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 è abrogato.

Art. 34

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
(abrogato articolo da art. 45 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

abrogato.

Art. 36

Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995

1. Alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 21 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), le parole "destinati prevalentemente" sono sostituite dalla parola "nonché".

Art. 37

Modiche alla legge regionale n. 19 del 1998
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato

Art. 38

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002

1. Al comma 3 dell' articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) sono aggiunte, in fine, le parole: "e ai programmi di attività di ASTER soc. cons. p.a.".
2. Al comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole "a responsabilità limitata" sono sostituite dalle parole "per azioni" e le parole "art. 47" sono sostituite dalle parole "articolo 64".

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

3. La lettera c) del comma 3 dell' articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è sostituita dalla seguente:
4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell' articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, è aggiunta la seguente:
5. ASTER si adegua a quanto previsto dall' articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2002 entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità di una proroga di ulteriori sei mesi sulla base di una deliberazione di Giunta regionale.

Art. 39

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) dopo le parole "trasporto a fune" sono inserite le parole "e similari".
2. La lettera e) del comma 1 dell' articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002 è sostituita dalla seguente:

Art. 40

Rimodulazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Al fine di consentire la realizzazione, anche parziale, degli interventi di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002 ammessi a finanziamento nell'ambito delle graduatorie approvate dalla Giunta regionale nel 2012, i beneficiari possono presentare richiesta di rimodulazione del progetto già presentato e ammesso a finanziamento, sulla base di apposito stralcio funzionale.
2. Agli interventi di rimodulazione di cui al comma 1, approvati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, si applicano i massimali di contribuzione previsti dall' articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002.

Art. 41

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

1. L' articolo 47 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

Art. 42

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Al comma 1 dell' articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o la produzione artistica in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo dal vivo".

Art. 43

*Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico
(modificato comma 2 da art. 7 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)*

1. Al fine di un più efficace controllo sull'utilizzo delle aree del demanio idrico, la Regione si avvale, anche a sostegno del contrasto all'abusivismo, di tutte le modalità consentite dall'evoluzione tecnologica, ivi compresa la verifica delle occupazioni tramite la sovrapposizione di foto aeree alla cartografia catastale.
2. La sanzione amministrativa di cui all' articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), è applicata nella misura pari alla metà del minimo edittale a coloro i quali presentano istanza di concessione entro il **31 dicembre 2015** e comunque prima dell'accertamento della violazione relativa all'utilizzo delle aree del demanio idrico in assenza di regolare titolo. L'occupazione in atto può comunque proseguire fino alla conclusione del procedimento.
3. La domanda di concessione di aree del demanio idrico presentata ai sensi del comma 2 è istruita secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 2004. La concessione può essere rilasciata solo previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti per l'occupazione pregressa.

Art. 44

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004

1. Il comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

Art. 45

Rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico

1. L'interessato può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme e relativi accessori dovuti per aver utilizzato, con o senza titolo concessorio, beni del demanio idrico.
2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile, può essere disposto con rate aventi cadenza massima annuale e per una durata complessiva non superiore ai cinque anni per importi fino ad Euro 25.000,00 e non superiore ai dieci anni per i rimanenti casi.
3. Il mancato versamento di due rate entro il termine previsto fa decadere dal beneficio della rateizzazione.

4. Se l'importo da rateizzare è pari o superiore ad Euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione a soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può fissare l'importo minimo delle rate, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.

6. L' articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione) è abrogato.

Art. 46

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell' articolo 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), è aggiunta la seguente:

Art. 47

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2007

1. Il comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi) è abrogato.

2. Al secondo periodo del comma 3 dell' articolo 15 della legge regionale n. 28 del 2007, le parole "deve essere prevista nel contratto originario ed" sono soppresse.

3. L' articolo 16 della legge regionale n. 28 del 2007 è abrogato.

Art. 48

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2012

1. Il comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

2. La lettera d) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogata.

3. Al comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "da responsabilità sanitaria" sono soppresse;

b) le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)."

4. Il comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogato.

Art. 49

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

1. Il comma 2 dell' articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:

Art. 50

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012

1. Alla fine del comma 4 dell' articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) è aggiunto il seguente periodo: "Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo, non è considerato cambio d'uso all'interno del territorio urbanizzato quello verso usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente."

2. Al primo periodo del comma 4 dell' articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 le parole: "di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico di immobili" sono sostituite dalle seguenti: "su immobili".

3. Il comma 6 dell' articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituito dal seguente:

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 è aggiunto il seguente:

5. Nel primo periodo del comma 13 dell' articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 la parola "abusivi" è sostituita dalla seguente locuzione: "sugli edifici o su loro porzioni costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).".

6. Il comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituito dal seguente:

7. Al comma 9 dell' articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2012 dopo le parole "perimetrazione delle UMI," sono inserite le seguenti: "o entro il diverso termine stabilito con ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, Legge 1° agosto 2012, n. 122,".

8. La lettera a) del comma 5 dell' articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituita dalla seguente:

9. Al comma 9 dell' articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 la parola "rurali" è sostituita dalle seguenti: "localizzati in territorio rurale".

10. Al comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2012, le parole "31 dicembre 2013" sono

sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014".

Art. 51

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012.

1. Il comma 2 dell' articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), è sostituito dal seguente:
2. Il comma 3 dell' articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

Art. 52

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 6 dell' articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è sostituito dal seguente:
2. Il comma 7 dell' articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:
3. Il comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 è così sostituito:
4. L' articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:
5. L'articolo 24 (Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato) della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.
6. Il comma 1 dell' articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:
7. Il comma 5 dell' articolo 55 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

Art. 53

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 54

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Quadro riassuntivo